

**REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
ELENCO NOMINE E DESIGNAZIONI
EFFETTUATE NELL'ANNO 2024
AI SENSI DELLA L.R. 11/1995**

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA

Comitato di Indirizzo

Riferimenti normativi

- Statuto* Titolo II, Capo II – Comitato di Indirizzo - Articoli seguenti:
 - 10 (composizione, durata e compensi)
 - 11 (rinnovo, richieste e meccanismi sostitutivi per la nomina)
 - 12 (sostituzione durante il mandato)
 - 13 (nomina)
 - 14 (verifica requisiti)
 - 15 (durata)
 - 16 (costituzione e maggioranze)
 - 17 (compensi)
 - 18 (competenze)
- Statuto** Titolo III – Requisiti, Obblighi, Cause impeditive, Incompatibilità e decadenza – Articoli seguenti:
 - 27 (organi: requisiti ed obblighi)
 - 28 (cause impeditive)
 - 29 (cause d'incompatibilità)
 - 30 (conflitto di interessi)
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Maria Balsamo - Alessandro Ciglioni - Elena Santicchi	(il mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio sociale – 2028)	Quattro esercizi sociali	D.P.G.R. 26 febbraio 2024 n. 5

Compenso

Ai componenti il Comitato di Indirizzo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del collegio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura del gettone di presenza e le modalità di corresponsione sono deliberate dal Comitato medesimo, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.

* "Statuto della Fondazione Titolo II, Capo II – Comitato di Indirizzo

CAPO II

COMITATO DI INDIRIZZO

ART. 10

(composizione, durata e compensi)

1. Il Comitato di Indirizzo è composto da venti membri, compreso il Presidente.
2. L'Assemblea provvede a designare dieci componenti il Comitato di Indirizzo scegliendoli preferibilmente tra i soci.
3. I rimanenti componenti sono designati dagli enti ed istituzioni di seguito elencati:
 - uno dalla Regione Umbria;
 - due dal Comune di Perugia;
 - uno, mediante turnazione e secondo l'ordine appresso indicato, dai comuni di Assisi, Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Todi, Umbertide, Città delle Pieve;
 - uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Perugia;
 - uno dall'Università degli Studi di Perugia individuato tra i propri docenti e residente nella provincia di Perugia;
 - uno dall'Università per gli Stranieri di Perugia individuato tra i propri docenti e residente nella provincia di Perugia;
 - uno dalla Diocesi di Perugia – Città della Pieve;
 - due, mediante turnazione e secondo l'ordine appresso indicato, dai seguenti ordini professionali (uno per ciascuno): Ordine degli Avvocati di Perugia; Ordine degli Architetti della provincia di Perugia; Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Perugia; Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili della provincia di Perugia; Ordine dei Farmacisti della provincia di Perugia; Ordine degli Ingegneri di Perugia; Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Perugia; Collegio Notarile di Perugia; Ordine dei Dottori Veterinari di Perugia.
4. Il Comitato di Indirizzo, almeno tre mesi prima dalla scadenza della carica dei singoli componenti l'organo medesimo, ovvero entro quindici giorni in ogni caso di cessazione durante il mandato, richiede le designazioni di cui al comma 3 e provvede alla scelta dei componenti del nuovo Comitato, individuando un nominativo per ogni terna inviata da ciascun ente designante, fino a concorrenza dei posti disponibili. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalle richieste assicurando la presenza del genere meno rappresentato.
5. La designazione e la nomina dei componenti il Comitato di Indirizzo debbono essere ispirate a principi oggettivi e trasparenti finalizzati a valorizzare l'onorabilità e professionalità.

ART. 11

(rinnovo richieste e meccanismi sostitutivi per la nomina)

1. Qualora la stessa persona risulti designata nell'ambito di più terne, l'Ente, la cui designazione sia pervenuta successivamente, provvede alla nuova designazione nel termine di dieci giorni dalla richiesta.

2. Qualora nell'ambito di una terna risulti designata una persona priva dei requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto ovvero incompatibile, il Comitato di Indirizzo provvederà come previsto nel successivo comma 3;
3. In mancanza della designazione nei termini prescritti, ovvero nel caso in cui il soggetto nominato non possa accettare la carica, il Comitato di Indirizzo assegna al soggetto competente alla designazione stessa un ulteriore termine di quindici giorni per inviare una nuova terna formata da nominativi in possesso dei requisiti di eleggibilità. In caso di inerzia la designazione è effettuata dal Prefetto di Perugia, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente che ha omesso di effettuare la designazione. La designazione deve pervenire entro dieci giorni dalla richiesta. In caso di inerzia del Prefetto il Comitato di Indirizzo procede alla cooptazione dei componenti predetti, purché scelga personalità di chiara ed indiscussa fama, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato e rispetti quanto previsto nel proprio regolamento. In ogni caso le nomine per cooptazione non devono superare il quindici per cento del numero dei componenti dell'organo di Indirizzo, arrotondando all'unità superiore.
4. Per quanto riguarda i componenti nominati dall'Assemblea, nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato, ovvero entro quindici giorni in ogni caso di cessazione durante il mandato, il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea per la designazione. In caso di mancata designazione entro il termine predetto, il Presidente rinnova la richiesta di invio dei nominativi di cui all'art. 10 comma 2 entro il termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, si provvederà secondo le disposizioni di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

ART. 12

(sostituzione durante il mandato)

1. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti designati dagli enti, il Comitato di Indirizzo assegna al soggetto competente alla designazione un termine di quindici giorni per inviare una nuova terna formata da nominativi in possesso dei requisiti di eleggibilità per provvedere alla sostituzione del componente mancante.
2. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, entro quindici giorni dalla loro cessazione, il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea per la designazione.
3. In caso di mancata designazione da parte degli enti ovvero da parte dell'Assemblea, il Comitato provvede alla reintegrazione dei propri componenti mancanti, coinvolgendo il Prefetto di Perugia e in ultima istanza tramite la cooptazione secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 3.

ART. 13

(nomina)

1. Il Comitato di Indirizzo nomina i designati dall'Assemblea dei Soci ed i componenti individuati nell'ambito delle terne inviate dagli enti designanti.
2. I soggetti di cui al comma precedente dovranno far pervenire la propria accettazione alla Fondazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della designazione da parte del Comitato di Indirizzo.
3. Nel caso in cui non pervenga l'accettazione della carica nei termini predetti, ovvero il soggetto nominato non sia in possesso dei requisiti richiesti, ovvero sia incompatibile, lo stesso non potrà entrare in carica e si procederà alla nomina di un altro soggetto.
4. Il Comitato di Indirizzo elegge il Presidente scegliendolo preferibilmente tra i componenti designati dall'Assemblea.

ART. 14

(verifica requisiti)

1. Il Comitato di Indirizzo in carica verifica, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità nonché l'assenza delle cause di incompatibilità e di conflitti di interesse dei componenti designati.
2. Il Presidente uscente convoca la prima adunanza del nuovo Comitato di Indirizzo, che provvederà alla nomina del nuovo Presidente, e la presiede senza diritto di voto. Con la prima adunanza del nuovo Comitato, il Comitato di Indirizzo in prorogatio decade.
3. Ferme restando le competenze dell'Assemblea dei Soci di cui all'art. 10, comma 2, periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, il Comitato di Indirizzo promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Comitato di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

ART. 15

(durata)

1. I componenti del Comitato di Indirizzo rimangono in carica quattro esercizi dalla nomina. Il mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio sociale. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

ART. 16

(costituzione e maggioranze)

1. Il Comitato di Indirizzo si considera costituito e può legittimamente operare quando siano entrati in carica la metà più uno dei suoi componenti.
2. Il Comitato delibera con la maggioranza di cui all'art. 6 comma 6; in caso di parità di voti prevale quello espresso dal componente più anziano di età.

ART. 17

(compensi)

1. Ai componenti il Comitato di Indirizzo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del collegio, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura del gettone di presenza e le modalità di corresponsione sono deliberate dal Comitato medesimo, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 18

(competenze)

1. Il Comitato di Indirizzo provvede:
 - a) alla individuazione dei settori rilevanti nell'ambito di quelli ammessi con cadenza triennale in conformità ai criteri di cui all'art. 2 comma 2, del D.Lgs. 153/1999, ed alla contestuale redazione ed approvazione del documento programmatico triennale;
 - b) all'approvazione delle modifiche dello Statuto;

- c) alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità oltreché l'insussistenza di cause di incompatibilità:
- entro trenta giorni dal ricevimento delle designazioni da parte dell'Assemblea e degli enti designanti;
 - in capo ai propri componenti durante la loro permanenza in carica;
 - in capo agli eventuali sostituti in caso di loro cessazione prima della scadenza del termine naturale del mandato;
- d) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, assicurando la presenza del genere meno rappresentato e, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, alla determinazione dei relativi compensi, dei rimborsi spese ammissibili e delle modalità di erogazione;
- e) alla nomina, su eventuale proposta dell'Assemblea dei Soci, del Presidente onorario di cui all'art. 9 lettera e);
- f) alla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti, assicurando la presenza del genere meno rappresentato, alla determinazione dei relativi compensi, dei rimborsi spese ammissibili e delle modalità di erogazione;
- g) all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei conti;
- h) all'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e del documento programmatico previsionale;
- i) alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- j) all'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione ed incorporazione della Fondazione;
- k) alla costituzione di imprese strumentali ed alla definizione delle linee e dei criteri di attività, compresa l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese;
- l) alla nomina di commissioni consultive o di studio, determinandone i compiti, la composizione ed eventuali indennità per i membri componenti gli organi della Fondazione. Possono far parte di dette commissioni anche soggetti esterni agli organi della Fondazione. Qualora la delibera disponga l'erogazione di compensi, la stessa è assunta previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- m) all'approvazione dei regolamenti interni salvo quelli di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) e all'art. 21, comma 3;
- n) alla verifica periodica dei risultati di gestione.
2. Il Comitato di Indirizzo può delegare uno o più dei suoi componenti al compimento di specifiche funzioni ed all'assolvimento di compiti particolari, determinandone l'oggetto, i limiti, la durata e gli obblighi connessi.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui alle lettere j), m) ed n) il Comitato di Indirizzo delibera dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta è possibile deliberare anche in assenza del parere del Consiglio di Amministrazione."

**** "Statuto della Fondazione Titolo III – Requisiti, Obblighi, Cause impeditive, Incompatibilità e decadenza**

TITOLO III

REQUISITI, OBBLIGHI, CAUSE IMPEDITIVE, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Art. 27

(organi: requisiti ed obblighi)

1. Gli organi collegiali della Fondazione sono composti in modo da garantire una rappresentanza, non inferiore alla metà, di persone residenti da almeno tre anni nell'ambito della provincia di Perugia.
2. I componenti gli organi agiscono in piena autonomia ed indipendenza, nell'esclusivo interesse della Fondazione; non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono; non sono portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi. Inoltre sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.
3. I componenti medesimi debbono possedere appropriate conoscenze nelle materie inerenti i settori ammessi ed aver maturato, per almeno un triennio, esperienze nell'ambito dell'insegnamento universitario, delle libere professioni, delle attività imprenditoriali, manageriali, di ricerca, ovvero aver svolto funzioni dirigenziali senza demerito presso enti pubblici o privati; per questi ultimi è richiesto il diploma di laurea.
4. I componenti gli organi sono comunque scelti fra cittadini italiani con piena capacità di agire e di indiscussa probità, che non si trovino nelle condizioni impeditive o di incompatibilità di cui agli artt. 28 e 29.

ART. 28

(cause impeditive)

1. Le cariche degli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro:
 - a) che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
 - b) che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) che sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267.
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
 - d) ai quali è stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti, una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dalla lettera c) nn. 1) e 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

ART. 29

(cause d'incompatibilità)

1. Ferme restando le cause di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 1 lettera g-bis) e comma 2 bis del D.Lgs 153/1999 e all'art. 4 del Regolamento approvato con D.M. 18 maggio 2004 n. 150, non possono ricoprire la carica di componente il Comitato di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione, nonché quella di Revisore dei conti della Fondazione:
 - a) i coniugi, i parenti sino al terzo grado incluso, nonché gli affini sino al secondo grado incluso dei componenti il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei conti;
 - b) i dipendenti della Fondazione, nonché i loro coniugi e parenti fino al terzo grado incluso, nonché gli affini fino al secondo grado incluso;
 - c) coloro che ricoprono cariche negli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria;

d) gli amministratori dei soggetti pubblici o privati destinatari degli interventi, con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti esclusi quelli istituiti o enti strumentali partecipati dalla Fondazione o in cui la medesima detenga una partecipazione qualificata;

e) i ministri e i sottosegretari della Repubblica, i parlamentari europei, i senatori e i deputati, i componenti degli organi della Regione, nonché coloro che ricoprono la carica di presidente, assessore o consigliere provinciale, di sindaco, assessore o consigliere comunale, i consigli circoscrizionali, i componenti gli organi dei consorzi di comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane o di altre forme associative locali e delle aziende speciali e delle istituzioni, operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione, di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

f) gli amministratori, i componenti gli organi di controllo ed i dipendenti degli enti ed istituzioni ai quali spettano, in base allo Statuto, poteri di designazione dei componenti il Comitato di Indirizzo, nonché gli amministratori, i componenti gli organi di controllo ed i dipendenti delle società dagli stessi enti ed istituzioni controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.. Il divieto si applica anche a coloro che sono legati ai predetti enti, istituzioni e società, da rapporti di collaborazione continuativa e remunerata. I divieti suddetti non si applicano ai docenti dell'Università degli Studi di Perugia e dell'Università per Stranieri di Perugia, ad eccezione di quelli che ricoprono qualunque carica negli organi accademici di amministrazione e controllo ovvero che rappresentano all'esterno l'ateneo di appartenenza;

g) il direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere della Regione Umbria, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nella Regione Umbria;

h) i soggetti che svolgono incarichi professionali continuativi e retribuiti per la Fondazione;

i) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;

j) i soggetti che accettano candidature ad elezioni politiche e amministrative, nonché coloro che ricoprono un ruolo direttivo di partito politico o movimento politico a livello nazionale o nell'ambito della Regione Umbria;

k) coloro che sono cessati dalle cariche di cui alla lettera e) o dalla condizione di cui alle lettere g) e i) da meno di tre anni;

2. Le previsioni delle lettere b), g) ed h) di cui al comma precedente si applicano anche ai componenti l'Assemblea.

3. Salvo quanto previsto per il Presidente, sono tra loro incompatibili le cariche di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Direttore Generale. Ferma restando la previsione di cui all'art. 7, comma 6, il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione deve optare, entro trenta giorni, tra le due cariche incompatibili:

- non accettando la seconda carica;

-ovvero accettando la seconda carica e contestualmente dimettendosi dalla prima.

Delle proprie determinazioni deve dare immediata informazione all'organo di appartenenza. In caso di mancata comunicazione scatterà la decadenza automatica dalla seconda carica a favore delle continuazioni del secondo incarico.

4. Non possono ricoprire le cariche di cui al comma 1, coloro i quali abbiano fatto parte degli organi che hanno concorso alla designazione di membri in carica degli organi della Fondazione, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione dalla carica negli organi predetti, nonché abbia ricoperto la carica di componente gli organi della società bancaria conferitaria, prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione della carica

5. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

6. Non possono essere nominati componenti gli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno d'onore a non candidarsi, nei dodici mesi successivi alla cessazione della carica, per l'assunzione di incarichi in organi di rappresentanza politica, inclusi gli enti locali.

ART. 30

(conflitto di interessi)

1. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

2. Con riguardo ai componenti gli organi della Fondazione che vengano a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi non temporanea, l'organo di appartenenza si pronuncia, a seconda della gravità del caso, applicando gli istituti della sospensione o della decadenza.

3. Qualora il conflitto di interessi sia temporaneo il componente deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto, anche nella fase della loro discussione.”.

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA (ADiSU)

Amministratore Unico

Riferimenti normativi

- l.r. 6/2006 (artt. 10, 10-quater, 20-quater)*
- l.r. n. 11/1995
-

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Fabio Santini	Legislatura regionale	Legislatura regionale	D.P.G.R. 11 marzo 2024 n. 12

Compenso

Il compenso è determinato, al lordo delle ritenute di legge, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale ed è articolato in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e in una parte variabile commisurata ai risultati.

* **I.r. 6-/2006** - Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)

Art. 10 (Organi)

1. Sono organi dell'ADiSU:
- a) l'Amministratore Unico;
 - b) il Collegio dei revisori dei conti;
 - b-bis) il Comitato di indirizzo.

Art. 10-quater (Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995, ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito accademico o professionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale. L'Amministratore Unico può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguimento delle linee strategiche individuate nel Piano triennale di cui all'articolo 4 e nel Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5.

2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale delle attività istituzionali. In particolare:

- a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;
- b) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante il Piano triennale di cui all'articolo 4 e il Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5;
- c) convoca la prima seduta del Comitato di indirizzo in seguito alla nomina dei componenti di cui all'articolo 14 bis;
- d) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;
- e) propone alla Giunta regionale il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;
- f) propone alla Giunta regionale il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;
- g) attua il programma attuativo annuale di cui all'articolo 5, in coerenza con il programma triennale di attività;
- h) propone alla Giunta regionale i regolamenti interni dell'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 20 ter;
- i) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di organizzazione;
- l) propone alla Giunta regionale il Piano triennale dei fabbisogni del personale, determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 2/2005, nonché la destinazione e l'utilizzo del personale;
- m) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
- n) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
- o) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;
- p) convoca, per l'insediamento, nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti;
- q) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.

Art. 20-quater (Compensi)

1. All'Amministratore Unico spetta un compenso, al lordo delle ritenute di legge, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. Il compenso è articolato in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e in una parte variabile commisurata ai risultati."

**ASSOCIAZIONE “SCUOLA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E CENTRO STUDI
PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI CENTRI STORICI
IN TERRITORI INSTABILI” - ALTA SCUOLA**

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- Statuto (Artt. 6, 12, 13 e 14) *
- l.r. 11/1995

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Giovanni Selli - Silvia Rossi	27 giugno 2027	Triennale	D.P.G.R. 28 giugno 2024 n. 20

Compenso

I membri del Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione alle riunioni hanno diritto unicamente al rimborso delle spese vive nella misura e con le modalità riconosciute dalla legge vigente.

* Statuto:

Art. 6 - Organi dell'Alta Scuola

1. Organi dell'Alta Scuola sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

Art. 12 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) due membri nominati dal Socio Fondatore Regione Umbria, uno dei quali assume le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) tre membri nominati rispettivamente dal Socio Fondatore Comune di Orvieto, dal Socio Fondatore Comune di Todi e dal Socio Comune di Spoleto;

Omissis.

4. I membri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati più volte, anche non consecutive.

Art. 13 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Compete al Consiglio di Amministrazione deliberare su ogni argomento utile al raggiungimento degli scopi statutari dell'Alta Scuola.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) predispone annualmente il bilancio preventivo, quello consuntivo, la relazione sulle attività svolte e quella sulle attività programmate;
- b) predispone, con il supporto del Consiglio Scientifico, i programmi annuali e pluriennali dell'attività didattica, scientifica e di ricerca di cui al comma 4, lettere b e c dell'art. 1;
- c) assume ogni decisione in merito alle prestazioni e ai servizi di cui al comma 4 dell'art. 1;
- d) delibera sullo stato giuridico e sul trattamento economico delle diverse categorie di personale dell'Alta Scuola;
- e) approva gli eventuali Regolamenti interni concernenti l'organizzazione e la funzionalità degli Organi dell'Associazione;
- f) nomina e revoca il Segretario dell'Associazione.

Art. 14 - Organizzazione interna del Consiglio di amministrazione

Omissis.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili più volte.

Omissis.

7. I membri del Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione alle riunioni hanno diritto unicamente al rimborso delle spese vive nella misura e con le modalità riconosciute dalla legge vigente.”.